121
116

# TRATTATO
## DI ACCOMODAMENTO
TRA
# LA SANTA SEDE,
E
# LA CORTE DI NAPOLI,
CONCHIUSO IN ROMA

Tra i Plenipotenziarj della Santità di Papa BENEDETTO XIV., e della Maestà di CARLO, Infante di Spagna, RE delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c.

*Approvato e ratificato dalla Maestà Sua sotto il dì 8. Giugno M. DCC. XLI.*

*E dalla Santità Sua a' 13. dello stesso mese, ed anno.*

1.5

# BENEDICTUS EPISCOPUS
## SERVUS SERVORUM DEI

*Ad perpetuam rei memoriam.*

„ MEMORES Apoſtolici illius moniti. In pace vocavit Nos Deus; non enim eſt diſſenſionis Deus, ſed pacis: Paſtoralis noſtræ ſollicitudinis frequentes dirigimus curas ad omnes occaſiones, & cauſas tollendas, quibus contentiones, & diffidia inter Dei Sacerdotes, & Laicæ Poteſtatis Miniſtros ali, ac foveri ſolent, unde plurima, & graviſſima ſæpenumero exoriri mala contingit in animarum perniciem, & Eccleſiaſticæ diſciplinæ perturbationem. Itaque lubenti animo amplectimur quæcumque a Cariſſimis in Chriſto Filiis Catholicæ Eccleſiæ Regibus, ac Principibus Nobis opportunè ſuggeruntur ad ſtabiliendam firmandamque in eorum Regnis, ac Provinciis pacem, & tranquillitatem, qua Eccleſia Sancta, ejuſque populus in Domino gaudeat, & lætetur.

„ Nuper quidem, nempe die ſecunda currentis menſis Junii, ad ſedandas componendaſque controverſias inter Curias Eccleſiaſticas, & Curias ſæculares jam pridem exortas, quibus & Ordinariorum juriſdictio impediebatur, & Eccleſiaſticæ Diſciplinæ frangebatur vigor, & populorum quies & unio perturbabatur, aliaque plura, & gravia oriebantur mala, & majora in diem timeri poterant, quibus non mediocriter Paternus animus noſter, & paſtoralis commovebatur ſollicitudo; quædam conventiones, capitula, & concordata ex parte quidem, & nomine Sedis Apoſtolicæ a dilecto Filio noſtro Sylvio S.R.E. Presbytero Cardinali tit. S. Priſcæ Valente Gonzaga nuncupato, ex parte vero, & nomine Cariſſimi in Chriſto Filii noſtri CAROLI utriuſque Siciliæ, & Hieruſalem Regis Illuſtris, & Infantis Hiſpaniarum a dilecto

 pa-

iter Filio nostro Trojano tit. S. Cœciliæ Cardinali de
aaviva, tum etiam a Venerabili Fratre Cœlestino Ar-
piscopo Thessalonicensi, ejusdem CAROLI Regis Pleni-
entiariis, subscripta fuerunt, habito prius eorum diligen-
ac maturo examine a nonnullis Venerabilibus Fratribus
tris S.R.E. Cardinalibus, & Romanæ Curiæ Prælatis, nec
a præfatis Trojano Cardinali, & Cœlestino Archiepisco-
Thessalonicensi sub Prædecessore nostro rec. mem. Cle-
nte XII., & deinde etiam coram Nobis, qui etiam per
smet ipsi non semel ea considerare, & expendere curavi-
s, & tanquam temporum conditioni, rerumque statui
igrua, & opportuna, ac necessaria ad optatam pacem,
concordiam inter utrasque Curias, & Clerum, & Popu-
i restituendam, firmandamque approbavimus. Horum
em tenor, qui sequitur, videlicet:

# RATTATO

## DI ACCOMODAMENTO

*la S. Sede, e la Corte di Napoli, conchiuso in Roma*
*a i Plenipotenziarj della Santità di PP. BENE-*
*DETTO XIV., e della M. di CARLO Infante*
*di Spagna, RE delle due Sicilie,*
*di Gerusalemme, &c.*

ER terminar le dispute, e controversie, che da più secoli nel Regno di Napoli sono state su diversi capi tra le Curie laiche, ed ecclesiastiche, e per torre con ciò ogni occasione di discordie tra le due Potestà, la Santità di Nostro Sig. BENEDETTO XIV., e la Maestà di CARLO Infante di Spagna, Re delle due
e, per mezzo de' loro Plenipotenziarj muniti delle necess-
acoltà, dopo diligentissimo esame, e matura deliberazio-
nella quale per parte di Sua Santità si è inteso il parere di
i Signori Cardinali, son convenuti ne' seguenti capitoli,
ovranno da amendue le parti per l'avvenire perpetua-
mente,

mente, ed inviolabilmente osservarsi, col cominciarsene l'esecuzione in tutto ciò che potrà subito, e senza dilazione praticarsi, ed eseguirsi, dopochè questo presente trattato sarà stato sottoscritto, e ratificato.

## CAPO PRIMO.

*Immunità Reale.*

TRovandosi la maggior parte delle Comunità del Regno esauste, ed impotenti a soddisfare sì a' pubblici pesi, come a' frutti de' debiti, che si trovano per bisogni pubblici dello Stato aver contratti per lo più con Monasterj di povere Monache, Capitoli, ed altri luoghi, e Comunità ecclesiastiche; e dall'altra parte per la maniera come ora si riscuotono le pubbliche imposizioni, cadendone la maggior parte del peso sopra la più misera gente necessitata in certi luoghi per un rubbio di macinato a pagare di gabella niente meno di quattro ducati, ed in altri, dove si vive a testatico, un miserabile, che non ha che le sole braccia, colle quali dee mantener se stesso, e tutta la sua povera famiglia, è talvolta costretto a pagare fin otto, o dieci ducati l'anno: quindi S.M. per sollievo de' suoi più poveri sudditi, e di que' luoghi pii, e precisamente de' monasterj di povere Monache, che per aver la maggior parte delle lor rendite in censi attivi sopra le Comunità, si trovano ridotti in molta strettezza; ha determinato, mediante un general catasto di tutti i beni del Regno, far una più giusta distribuzione de' pubblici pesi. Ma tutto ciò non ostante, de i beni del Regno trovandosi gran parte passata in *manus mortuas*, senza che per essi si paghi un sol quattrino per li bisogni dello Stato, i soli beni posseduti da' laici non possono bastare pel sollievo desiderato de' poveri, e delle Comunità; perciò la Santità di Nostro Signore, attesa l'impotenza de' laici, ed avendo ugualmente a cuore il sollievo della più misera gente del detto Regno, e de' luoghi pii, che hanno crediti colle Comunità, aderendo alle istanze di Sua Maestà, è benignamente condiscesa, che per quello, che riguarda l'esenzione, e le franchigie degli ecclesiastici del Regno di Napoli, si osservi per l'avvenire quanto vien disposto ne' seguenti articoli.

I. Ne' Catasti, i quali si debbon fare, o debbon rinnovarsi per ordine regio da tutte le Università del Regno, si comprenderanno, e si faranno descrivere tutti li beni, di qualsivoglia

na-

natura si sieno, posseduti dagli Ecclesiastici Secolari, & Regolari: al qual effetto gli Ordinarj di ogni luogo sforzeranno i renitenti per le vie legali a farne le rivele, darne le assegne, ed a tutt' altro, che sia per essere a ciò necessario: Con dichiarazione però, che detto catasto, e tuttociò si faccia coll'assistenza degli Ordinarj medesimi, de' deputati del Clero, ed a spese unicamente de' laici.

II. Fatto che si farà di mano in mano da ciascheduna Comunità il suo catasto, a i pubblici pesi, che sopra de i beni accatastati si pagheranno da' possessori laici, le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi Pii ecclesiastici contribuiranno solamente per la metà di quello, che quei tali lor beni pagherebbero, se si possedessero da' laici; detratti bensì prima tutti i pesi annessi a' detti beni, che son obbligati a soddisfare; Ben'inteso però, che tra questi pesi non sia mai compreso il mantenimento, ed alimento delle persone; la qual suddetta contribuzione per li beni ecclesiastici, come sopra, dovrà in ciascun luogo, ed Università del Regno cominciar dal giorno, che in esso luogo i laici in vigore del nuovo catasto da farsi, o pure già fatto fino al giorno d'oggi, come si verifica di qualche luogo, cominceranno a pagare i pubblici pesi, senza che debba aspettarsi che il suddetto nuovo catasto sia terminato per tutto il Regno. E considerando Sua Beatitudine, che vi sono moltissime fondazioni nel Regno suddetto, particolarmente di Regolari, fatte nel secolo passato, e nel presente, di rendite assai considerabili, e tali, che compongono forse la maggior parte delle rendite degli Ecclesiastici; e che restando queste esenti, ed immuni dalla detta contribuzione per la facilità, che hanno di provare i loro titoli di prima erezione, la maggior parte del peso si rifonderebbe nelle prime erezioni fatte ne' secoli antecedenti per la pruova, o deficiente, o assai difficile per rintracciare la fondazione; come anche ne' più poveri luoghi pii, e persone ecclesiastiche: nè si avrebbe il fine desiderato, che si è espresso di sopra, perchè anche i laici oppressi da gravi pesi sarebbero obbligati a contribuire molto più, ed oltre alle lor forze; perciò è anche condiscesa permettere, ed ordinare, che restino sottoposte alla divisata contribuzione anche tutte le fondazioni di ogni sorte, detratti però sempre prima tutti i pesi, ed obblighi, come sopra. E la suddetta contribuzione sopra i beni passati in *manus mortuas* si pagherà solamente fino a tanto, che dureranno i presenti bisogni delle Università del Regno, e per que' soli pesi, che si trovano im-

posti

posti fino al giorno d'oggi, e non già per quei, che si potranno imporre per l'avvenire.

III. Alla contribuzione, come sopra stabilita, resteranno soggetti i beni posseduti da tutte le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi Pii ecclesiastici di qualunque sorte si sieno, di Religiosi delle undici Congregazioni, di Gesuiti, di Cavalieri di Malta, e loro Commende, di Mense Episcopali, o Archiepiscopali, di Abazie Concistoriali, e posseduté da' Signori Cardinali. Esclusi solamente i beni di quei benefizj, che si assegneranno agli Ordinandi in patrimonio sagro, per quella sola rata però, che secondo la tassa Sinodale, o Conciliare importerà detto patrimonio: ed esclusi anche i beni delle Parrocchie, de' Seminarj, e degli Ospedali. E come gravandosi in questa forma tutti i beni più privilegiati delle Chiese, non è dovere, che a confronto di ciò goda nessun laico alcuna esenzione, la quale venga poi ad accrescere il peso degli Ecclesiastici; perciò il ripartimento de' pubblici pesi dovrà farsi a proporzione di tutti i beni di qualunque sorte, come si è detto di sopra, realmente posseduti da ogni laico tanto cittadino, quanto forestiere, e de' beni burgensatici posseduti da' Baroni, e di tutti quelli che sono, e saranno descritti nel catasto di ciascheduna Comunità: laonde volendo il Sovrano esimere per l'avvenire qualcuno da questa contribuzione, l'importo dell'esenzione di esso dovrà ripartirsi, ed eccrescersi sopra de' beni degli altri secolari, e non mai sopra quei delle Chiese, e delle Comunità, e luoghi ecclesiastici.

IV. Tutti quei beni delle suddette Chiese, Comunità, e luoghi Ecclesiastici, che saranno sottoposti alla divisata contribuzione, dovranno egualmente pagarla, o che essi gli facciano a mano propria, o che gli dieno in affitto, o colonia. Il colono bensì per la sua porzione colonica dovrà soggiacere a tutti que' pesi, a' quali soggiacciono tutti gli altri laici.

V. Succedendo che dal giorno di oggi in avvenire qualche Chiesa, Comunità, e luogo Ecclesiastico acquisti nuovi beni di qualunque natura si sieno, dovranno detti beni restare perpetuamente sottoposti a tutti li tributi regj, e pubblici pesi, che si pagano, e pagheranno da' laici.

VI. Quanto poi a' beni patrimoniali degli Ecclesiastici particolari saranno tutti soggetti a tutti quei pesi, a' quali soggiacciono i beni de' laici, a riserva solamente di quella porzione di beni, che secondo le tasse Sinodali de' luoghi, quando non si ordinano *ad titulum beneficii*, sarà loro assegnata per titolo dell'ordinazione:

Digitized by Google

zione : la qual porzione, o sia patrimonio sagro dovrà esser affatto immune, ed esente da qualunque peso ; e ciò si osserverà ancora per gli ecclesiastici Greci, quantunque abbiano moglie.

VII. I Beni, che si assegnano agli Ecclesiastici per patrimonio sagro, giusta la disposizione de' Sinodi locali, e secondo i decreti che anno fatto, o che faranno i Vescovi, purchè non sieno di minor frutto di ventiquattro ducati annui, e non oltrepassino quello di quaranta, secondo gli ordini, che S.Santità darà a' Vescovi sopra la tassa de' patrimonj; dovranno godere di una totale esenzione, o che gli facciano a mano loro, o che gli dieno in affitto, o colonia, e che siano assegnati al promovendo dal padre, o dalla madre, o da qualunque altra congionta, o estranea persona: con dichiarazione bensì, che di questa esenzione dovranno cominciar a godere solamente dal giorno, in cui l'ordinando ascenderà all'ordine del Suddiaconato, e non prima, quantunque il patrimonio sagro fusse costituito fin da quando il Cherico fu iniziato alla prima tonsura.

VIII. E nell'attual riparto, che dovrà farsi dei già detti pesi sopra li beni degli ecclesiastici, e secolari, dovranno intervenirvi, ed esser intesi, come interessati, i deputati dell'uno, e dell'altro Clero. Così parimente quando dagli amministratori si renderanno i conti in ciascun anno a i soliti deputati di qualunque Comunità, dovrà intervenirvi un deputato ecclesiastico unicamente per invigilare sopra le alterazioni, che fussero potuto succedere dopo il primo ripartimento sopra il più ed il meno della contribuzione degli ecclesiastici.

IX. Essendo gli ecclesiastici renitenti, o morosi a pagare la porzione loro spettante de i sudetti pesi, l'esattore laico esibisca, o mandi la nota di essi al Vescovo, o Ordinario del luogo, il quale sotto la medesima dia l'*exequatur*, che si proceda contra di loro *per quoscumque quoad executionem realem tantum*: E negandosi dal Vescovo, o Ordinario del luogo, che possa l'esattore laico ricorrere al Metropolitano, o al Tribunal misto.

X. L'uso poi delle franchigie da godersi dagli ecclesiastici dovrà regolarsi a tenore di quello, che trovasi stabilito ne' seguenti articoli.

XI. Ai Vescovi, ed altri Ordinarj de' luoghi dovranno darsi le franchigie a misura della convenienza, e bisogno di ciascuno, avuto riguardo al numero de' famigliari laici, che ognuno di loro ritiene al proprio servigio, e che vivono propriamente a loro spese, ed alla limosina di pane, che ciascuno di loro è solito di fare: la qual convenienza, e bisogno di ciascun Vesco-

vo

vo a proporzione delle rendite del suo Vescovato, sarà esaminata, e stabilita in Napoli da Monsignor Nunzio Apostolico, e da un Ministro Regio; ed in caso che questi non convenissero, si devolva al Tribunal misto.

XII. Gli Ecclesiastici del Clero secolare dal giorno, che saranno promossi al Suddiaconato, e non prima, goderanno dell' esenzione di sei tomola di farina l'anno per ciascheduno; e ciò s'intenda tanto vivente il lor padre, quanto dopo la morte di esso.

XIII. Gli Ecclesiastici poi del Clero regolare sì dell'uno, come dell'altro sesso, compresi anche i luoghi pii ecclesiastici, e religiosi, come sono i Conservatorj, e simili, goderanno l'esenzione di cinque tomola di farina l'anno per ciascheduna persona collocata in detti Conservatorj; come anche per ciascun religioso, o religiosa, computati in questo numero quei solamente, che vestono l'abito della religione, tra' quali restano in conseguenza compresi i Professi, Novizj, e Terziarj dell'uno, e dell'altro sesso, che vivono collegialmente.

XIV. A i Seminarj dovrà bonificarsi la franchigia a proporzione del numero di tutti gli Alunni, che mantengono, o laici, o ecclesiastici che sieno, a ragione di cinque tomola per ciascheduno, come anche de i servitori, e ministri laici necessarj al loro attual servizio; purche ne i gran Seminarj non sieno più di quattro, e ne i piccioli più di due: a riserva de' Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti, che ivi servissero, a' quali si darà la franchigia di sei tomola, in conformità di quanto si è detto di sopra.

XV. I Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti godranno la suddetta franchigia solamente nella patria loro, o ne' luoghi, dove avran fissato il lor domicilio, o per avervi qualche beneficio, che obblighi alla residenza, quando sono ivi presenti; ma trovandosene assenti, non debbano goderla nè ivi, nè altrove; purche in qualche luogo dentro lo stesso Regno di Napoli non si trovino impiegati nel servizio di qualche Chiesa, luogo pio, o scuola: perche allora potranno goderla solamente nel luogo, dove dimorano, e rendono un tal servizio. Da questa regola vengono eccettuati solamente i Vescovi, ed altri Ordinarj de' luoghi, i quali benche si allontanino dalla residenza, seguiteranno ivi a godere delle franchigie a proporzione del numero di que' familiari laici, che, continuando a vivere a loro spese, avranno lasciati nelle rispettive loro Diocesi; come pure delle limosine di pane, che seguiteranno a fare, anche durante la loro assenza; e tutto ciò proporzionatamente alla destinazione, che,

B co-

come sopra si è detto; si farà per ciaschedun Vescovo da Monsignor Nunzio, e da un Ministro Regio, o dal Tribunal misto in caso di discordia tra loro.

XVI. Le suddette franchigie dagli Ecclesiastici si godranno in specie, senza poterle vendere, nè donare di sorte alcuna a riserva del caso di quegli Ecclesiastici, i quali non avendo grano, e non facendo pane in casa, sono obbligati a comprarlo ne' forni pubblici, o pure in piazza; a' quali sarà permesso di vendere la loro franchigia, purchè nol comprino esente dalla gabella.

XVII. Le franchigie, che in alcuni luoghi del Regno si godono dagli Ecclesiastici sopra altre specie di viveri, continueranno a goderle, come le godono presentemente, tutte le suddette persone, che godranno dell'esenzione sopra la farina.

XVIII. Se poi le suddette franchigie, precise quella della farina, in cambio di farle godere in specie, vi fusse già in alcun luogo tra le Comunità, ed il Clero un accordo di pagarle in contanti: In questo caso se l'accordo sarà legittimo, e fatto co i debiti assensi, e se sarà in oltre per minor quantità di quella, che si trova stabilita nel presente trattato; dovrà osservarsi: ma se sarà per quantità maggiore, dovrà moderarsi a proporzione delle franchigie, che dagli Ecclesiastici si godranno in vigore del presente trattato.

XIX. Si dichiara bensì, che tutto quello, che si è fin quì disposto in materia delle franchigie, non dovrà aver luogo rispetto all'Arcivescovo, Clero secolare, e Seminario della Città di Napoli, per li quali seguiterà a praticarsi inalterabilmente quello, che si è per lo più costumato da trent'anni in quà, senz' alcun riguardo a qualunque novità si fusse fatta in contrario: ma lo avrà bensì rispetto a tutto il resto del Regno, non ostante qualsisia consuetudine, o transazione, colla quale fussero state stabilite le franchigie suddette in quantità maggiore.

XX. E pretendendosi dagli ecclesiastici di qualunque luogo del Regno, che *titulo oneroso* se ne goda da loro sotto nome di franchigia una maggior quantità, se ne dovrà da essi esibire, e provare prontamente il titolo oneroso nel Tribunal misto: dal quale, giustificato che sia il titolo oneroso, non si mancherà ordinare, che si facciano godere dagli ecclesiastici quelle franchigie, che loro converranno di giustizia.

XXI. Quello che si è disposto per li Cherici, e Preti latini, avrà ancora luogo per li Preti, e Cherici greci, ancorchè sieno ammogliati: i quali dal giorno, che saranno promossi al Sud-

dia-

diaconato, godranno ancor essi la franchigia di sei tomola di farina l'anno, e tutte le altre, che in quel tal luogo si godono da' Preti latini sopra altre specie di viveri.

XXII. Finalmente i Cherici, e Diaconi selvatici, gli Eremiti, le Bizzoche, e chiunque patentato, o privilegiato, con qualunque nome si chiami, sia delle Curie ecclasiastiche, sia de' luoghi pii, e di Abazie, anche Cardinalizie, non dovranno godere di alcuna delle sopraddette, o di qualunque altra esenzione; ma ognuno di essi resterà soggetto al pagamento di tutti i dazj, e di tutte le gabelle, ed a qualunque altro peso, a guisa degli altri laici.

## CAPO SECONDO.

### *Immunità Locale.*

I. Rifugiandosi nel luogo immune qualunque de' delinquenti laici supposto reo di eccettuato delitto, ad ogn'istanza, e richiesta del laico Magistrato, cogl'indizj *ad capturam*, concedasi da' Vescovi, e loro Vicarj Generali in Città, e negli altri luoghi da' Vicarj foranei, ed in mancanza di questi dalla persona ecclesiastica più degna, che fa figura di superiore nel luogo, la licenza di trarlo dal sagro asilo coll'intervento di persona ecclesiastica, da destinarsi da' medesimi, e si consegni alla Curia secolare coll'obbligo giurato *in scriptis* di ritenere il reo *nomine Ecclesiæ*, e di restituirlo alla Chiesa in caso si decida, che debba goderla; e non restituendosi, rimanga al Vescovo la facoltà di procedere contra del Magistrato secolare colle pene canoniche di violata immunità.

II. Nel caso che rispetto agli accennati delinquenti detta licenza fusse negata, dopo ricercata nel modo detto di sopra, sia lecito al Giudice laico, senza timore d'incorrere nelle censure, estrarre il delinquente con tutta modestia, e senza scandalo, coll'obbligo però in iscritto, come sopra, da trasmettersi alla Curia ecclesiastica del Vescovo.

III. Costituito il reo nelle carceri laicali, si formi dal Giudice secolare il processo informativo sopra il delitto, e nel termine di quattro mesi si esibisca alla Curia del Vescovo; e questi dentro il termine di un mese debba dichiarare, se il reo goda, o nò.

IV. Quando poi il Giudice laico fra lo spazio di quattro mesi non esibisca il processo, dovrà il Vescovo richiederlo per

la restituzione del reo alla Chiesa; la qual restituzione non potrà dal Giudice laico ritardarsi a forma dell'obbligo fatto nell' atto della consegna. E quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese non avrà dichiarato, s'intenda *eo ipso* devoluto il giudizio al Tribunal misto.

V. Perche possa il Vescovo dichiarare, che l'inquisito non goda del beneficio dell'asilo, bastino gl'indizj *ad torturam*.

VI. Dichiarandosi dal Vescovo, che il reo non goda, in tal caso debba cessare l'effetto dell'obbligo fatto dal Giudice laico nell'atto della consegna, detto di sopra: ed all'incontro dall'istesso Giudice laico dovrà farsi nuovo obbligo, del tenor di quello detto di sopra, di rimettere il reo in Chiesa, qualora il medesimo abbia nelle sue difese purgati gl'indizj sopra la qualità, che rende il delitto eccettuato; restando ciò a carico della coscienza dello stesso Giudice laico.

VII. Dal giudizio del Vescovo non si ammetta al reo alcun ricorso, ma potranno tanto il Fisco laico, che il Fisco ecclesiastico ricorrere al Tribunal misto, al quale sia lecito impinguare, o ordinare nuovo processo, quando così stimi bene.

VIII. Che sotto nome di Vescovi s'intendono i veri Vescovi, e non già i Prelati inferiori di qualunque specie, quantunque abbiano proprio, e separato territorio, e giurisdizione quasi episcopale; dovendosi per tali luoghi esenti ricorrere o al Vescovo Diocesano, se il luogo è nella Diocesi, o pure al viciniore: alla riserva bensì di que' Prelati inferiori, che avessero ottenuto, o che ottenessero dalla Sede Apostolica uno special indulto di procedere in queste cause d'immunità locale.

IX. Non godranno per l'avvenire del beneficio dell'asilo tutti i seguenti.

X. Gl'incendiarj, cioè coloro, che *dolo malo, & data opera* metteranno, o faranno metter fuoco, o che *scienter* daranno ajuto, o consiglio a chi mettesse fuoco a qualunque Chiesa, luogo Sagro, o Religioso, o a qualunque casa abitabile, sita tanto in Città, e luoghi abitati, quanto fuori di essi: come altresì a' tugurj costrutti *ad instar domorum* soliti abitarsi da contadini, o pastori, o sopra gli armenti, e le greggi, alle vigne, seminati, oliveti, selve, o qualunque altro podere alberato, coltivato, e fruttifero.

XI. I ricattatori, cioè a dire coloro, i quali conducono, o trasportano violentemente, o dolosamente *de loco ad locum* uomini, e donne, ivi ritenendogli per obbligargli a riscattarsi: Come altresì coloro, che per via di ambasciate, o lettere chieg-

chieggono danaro, ò altra cosa con minaccia di ammazzare le persone, o d'incendiare i beni di quei, a' quali son dirette, in caso che non faccian quello, che chieggono.

XII. Coloro, che *scienter*, *dolo malo*, *& animo nocendi* compongono, vendono, o propinano il veleno, quantunque non sia seguita la morte della persona, che volea avvelenarsi, e nè tampoco abbia la medesima in effetto per qualche fortunato accidente preso il veleno.

XIII. Coloro, che fanno assassinare, o che per commissione data loro assassinano, o che a' suddetti scellerati danno ajuto, o consiglio, quantunque non vi sia seguita la morte, purche però *deventum fuerit ad actum proximum, hoc est ad insultum, ita ut intervenerit vulnus*.

XIV. I grassatori, e ladri di strade pubbliche, e vicinali anche per la prima volta, che commettessero un tal delitto quantunque senz'alcuna offesa della persona del dirubato.

XV. Coloro, che di notte tempo aprono con chiavi false, o adulterine, con grimaldelli, ed altri strumenti le porte delle case, botteghe, fondachi, e magazzeni; o pure, che rompono, e bruciano le suddette porte, o che entrano in tali suddetti luoghi per li tetti, o finestre, o per aperture fatte nelle muraglie, e rubano tanta quantità, per la qual cosa meritino secondo le leggi comuni, o municipali la morte.

XVI. Così parimente coloro, che in tempo di notte sotto nome di Corte, o con falsi pretesti di esser Ministri della giustizia, si fanno aprire dagli abitori le porte delle case; ed ivi entrati rubano, o fanno violenza all'onestà delle donne di detta casa.

XVII. I falsificatori di cedole, o sieno fedi di credito, o di altre scritture de' pubblici Banchi, come altresì coloro, che falsificano ordini, per mezzo de' quali in pregiudizio della pubblica fede esiggono danaro d'altri depositato ne' pubblici Banchi.

XVIII. I Mercatanti fraudolentemente decotti, i quali fingendo di esser falliti, nascondono il loro avere in frode de' loro creditori.

XIX. I Regj tesorieri della Città di Napoli, ed i percettori generali delle Provincie, i quali ritenendo, o ricevendo danaro regio dagli officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera, per trasmetterlo alla cassa generale, commettono furto, o falsità in somma, che abbia luogo la pena ordinaria. Così pure il cassiere maggiore, e gli altri officiali, e ministri de' pubblici banchi, che rubbano da quelli il danaro in-

tan-

tanta quantità, che perciò debbano soggiacere alla stessa pena ordinaria. I Conservatori de' pegni, e gli altri Officiali, e Ministri de' pubblici Monti, che rubassero i pegni in tanta quantità da dover soggiacere alla medesima pena. E per ultimo coloro, quali essendo pubblici cassieri delle Università del Regno, rubano il danaro della cassa pubblica nella stessa notabile, e punibile quantità.

XX. Tutti i delinquenti, o rei di delitto di lesa Maestà nel primo, e secondo capo. E nel secondo capo, per quello che appartiene ad offese personali, fatte a' Ministri, ed Officiali per ragione del loro officio, debbano intendersi compresi coloro solamente, i quali facessero offesa personale, e non verbale a quei Ministri, ed a quegli Officiali, che amministrano giustizia, ed esercitano giurisdizione, comunicata loro immediatamente dal Sovrano, e non già dagli utili Padroni, e Baroni de' luoghi.

XXI. Coloro, che per forza estraggono, o fanno estrarre rei dalla Chiesa, o da qualsivoglia altro luogo immune.

XXII. Coloro, che tanto nelle Chiese, quanto ne i Cimiterj, o in qualunque altro luogo immune commettono omicidj, mutilazioni di membri, o qualsisia altro delitto, per cui *de jure communi intrat pœna sanguinis, aut triremium*: Come altresì coloro, che usciti dalle suddette Chiese, e luoghi immuni commettono i medesimi delitti.

XXIII. Coloro, che si abusano del confugio, anche per la prima volta, si estraggano da quello d'ordine del Vescovo, e d'ordine del medesimo si trasportino in altra Chiesa; nel qual trasporto non possano essere molestati dalla curia secolare *sub pœnis violatæ immunitatis*; e s'intimi loro, che abusandosi del confugio per la seconda volta, sarà dichiarato dal Vescovo, che non godono più veruna sorte d'immunità Ecclesiastica. Ed affinche da' Vescovi del Regno possa farsi speditamente una tal dichiarazione, sarà da Sua Santità conceduta loro una volta per sempre la facoltà, acciocchè non debbano in ciascun caso, che potrà occorrere di doverne far uso, scriverne in Roma per ottenerla.

XXIV. Che a coloro, che si rifugiano nelle Chiese, o luoghi immuni, i Vescovi, i Vicarj foranei, o chiunque fa figura di Superiore Ecclesiastico in Città, o in qualunque altro luogo della Diocesi, faccian subito toglier le armi, implorando, quando vi sia di bisogno, il braccio della curia secolare; la quale facendo istanza a i suddetti Superiori Ecclesiastici, che si levino le

le armi dalla Chiesa, e luoghi immuni, sienō tenuti i medesimi dare la licenza di estrarle coll'intervento di persona ecclesiastica e non volendosi accordare da' suddetti Superiori ecclesiastici la licenza, sia lecito alla Potestà secolare estrarre le dette armi: le quali anche nel caso, che si tolgano a i rifugiati da' Superiori ecclesiastici, dovrannno consegnarsi al Magistrato laico, premessa la protesta da farsi dalla medesima persona ecclesiastica a tenore del *Cap. Prælatis de homicid. in 6.*

XXV. Qualora dovrà farsi qualche perquisizione in Chiesa, o in altro luogo immune, di cosa rubata, o di contrabbando, o di scrittura, o di danaro, o robe occultate da' contumaci, o che in qualunque maniera possano al Fisco appartenere; dovranno i Ministri ( senza però esser tenuti a manifestare il luogo preciso, ed individuo ) chiederne la licenza, a' Superiori ecclesiastici, la quale dovrà accordarsi in Città dal Vescovo, e negli altri luoghi della Diocesi da' Vicarj foranei, ed in lor mancanza dalla persona più degna, che fa figura di Superiore ecclesiastico ( eccettuati però i Monasterj di monache, e Conservatorj di donne; ) ottenuta la licenza, si farà la perquisizione coll'intervento di persona ecclesiastica, e ritrovandosi contrabbando, o roba rubata, o qualunque altra roba, o cosa delle dette di sopra, premessa dalla medesima persona ecclesiastica la protesta da farsi a tenore del *Cap. Prælatis de homicid. in 6.* si estrarrà, e si consegnerà alla Curia laicale: anzi che chiedendosi dalla medesima la licenza suddetta a i Superiori ecclesiastici, se le fusse negata; potrà in tal caso da se stessa procedere alla detta perquisizione, ed estrazione, senza timor d'incorrere nelle censure; a riserva però sempre, come sopra, de' Monasterj di monache, e de' Conservatorj di donne.

XXVI. Per l'avvenire non goderanno il beneficio dell'Immunità i seguenti luoghi.

XXVII. Le Chiese rurali esistenti fuori delle Città, e luoghi abitati, nelle quali non si conserva il Venerabile, eccettuatene le Parrocchie, e le Chiese filiali delle medesime, nelle quali si esercita la cura delle anime; con dichiarazione, che tanto rispetto alle suddette Chiese rurali riserbate, quanto a riguardo di tutte le altre Chiese, che sono in Città, ed altri luoghi abitati, non debba il benefizio dell'asilo distendersi, quanto all'esteriore, ad altro che all'atrio, quando sia circondato di muro, a' portici, scale, e porte, tanto anteriori, che laterali, ed ed alla facciata anteriore solamente.

XXVIII. Le Cappelle, e gli Oratorj esistenti nelle case de' par-

particolari, e Magnati, quantunque abbiano privilegio di Cappelle pubbliche, e l'adito in istrada pubblica. Così parimente tutte le Cappelle delle fortezze, e castelli chiusi, ancorche si conservi in esse il Santissimo Sagramento.

XXIX. I Campanili separati dalle Chiese, e dalle muraglie di esse.

XXX. Le Chiese dirute, ed abbandonate colla precedente profanazione, che si ordinerà a' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi rispettivamente di fare.

XXXI. Gli orti, e giardini, ed altri luoghi di Chiese, o di qualsisia altra casa religiosa, i quali non sono circondati da muraglie, e non sono compresi nella clausura.

XXXII. Le botteghe, e le case attaccate alle muraglie delle Chiese, o de' Monasterj, o di qualsisia altra casa religiosa; quantunque abbiano interna comunicazione colle medesime, purchè non sieno comprese nella clausura.

XXXIII. Le case, in cui abitano i Sacerdoti, o altri Ecclesiastici, ancorche abbiano l'ingresso nella Chiesa, eccettuatene però le case, ove abitano Parrochi, ed altri ecclesiastici destinati alla cura, e custodia della Chiesa, purche bensì tali case si abitino da essi stessi, e non da altri: le quali avendo l'immediata comunicazione interiore colla stessa Chiesa, goderanno del sagro asilo, non ostante, che abbiano la porta coll'uscita in istrada pubblica.

XXXIV. La Bolla della santa memoria di Clemente XII., che incomincia: *In supremo justitiæ solio*: perciò, che riguarda omicidj, rispetto all'immunità locale, avrà luogo nel Regno di Napoli nella maniera stessa, che ha luogo nello Stato Ecclesiastico, in tutto ciò, che non è contrario alla presente disposizione. Anzi sapendo la Santità di Nostro Signore non senza dispiacere del suo pietosissimo animo, quanto sia grande il numero degli omicidj, che succedono ciascun anno nel dettto Regno; acciocche col rigor delle pene possa porsi qualche freno a tanto male, permette, e concede, che tutti gli omicidi cogl'indizj *ad capturam*, e col praticar tutto il di più, che si dispone negli *articoli I. e II.* di questo capo, sieno estratti da qualunque luogo immune, e custoditi nel carcere laicale, colla condizione bensì, che se l'omicidio commesso sarà stato affatto casuale, o *ad justam sui defensionem cum moderamine inculpatæ tutelæ*, l'autore di tal omicidio dovrà subito rimettersi in piena libertà: rimanendo a' Giudici laici la facoltà di procedere contra tutti gli altri omicidj a tenor delle leggi, e di quel tanto, che si è disposto in

que-

questo capo per que' rei, che si potranno estrarre da' luoghi immuni.

XXXV. Siccome ancora dovranno aver luogo nel Regno di Napoli la Costituzione di Gregorio XIV. che incomincia: *Cum alias*: e l'altra di Benedetto XIII. che incomincia: *Ex quo Divina disponente Clementia*: in tutto ciò, che parimente non sarà contrario alla presente disposizione.

## CAPO TERZO.

### *Immunità Personale.*

I. A Riserva de' soli veri Cherici, che hanno i requisiti prescritti da' Sagri Canoni, e delle persone religiose dell'uno, e dell'altro sesso, che vestendo l'abito religioso vivono collegialmente sotto la disciplina, ed ubbidienza de' legittimi Superiori, o pure, che si trovano destinati da' loro legittimi Superiori agl'impieghi necessarj fuori de' Monasteri, i quali tutti debbono godere il privilegio del foro in conformità de' Sagri Canoni: niun altra persona, con qualunque nome si chiami, godrà, o potrà pretender di godere esenzione alcuna dal foro laicale. Eccettuati solamente i Cursori de' Vescovi, a' quali si farà godere quell'esenzione, che si dirà quì appresso.

II. I Cherici conjugati, i quali hanno i requisiti prescritti dal S. Concilio di Trento *cap.6. sess.23. de reform.*, e che non esercitano arti, o negozj indegni dello stato Chericale, debbono godere il privilegio del foro in tutte le cause puramente criminali, che vengono criminalmente trattate; ma non già rispetto alle cause criminali, che riguardano l'interesse delle Parti, e che si trattano in forma di giudizio civile: ma sì per queste, come per tutte le cause civili rimarranno sottoposti alla cognizione, e determinazione de' Giudici laici, da' quali potrà procedersi contra di essi coll'esecuzione solamente *super bonis*; ma se per mancanza di beni fusse bisogno di carcerargli, se ne dovrà dimandar prima l'*exequatur* al Giudice ecclesiastico, dal quale non dovrà negarsi. Affinchè poi tali Cherici conjugati godano senza verun contrasto delle Curie laicali il suddetto privilegio del foro, dovrà essere lor cura di giustificare ogni anno avanti l'Ordinario del luogo, in cui hanno il domicilio, di aver osservati gli accennati requisiti, e di riportarne dall'istesso Ordinario una declaratoria in iscritto da concedersi *gratis*. Le mogli poi, e i figli de' medesimi non dovranno godere di verun



Digitized by Google

privilegio del foro, *nec durante*, *nec soluto matrimonio*.

III. Rispetto al delitto dell'assassinio commesso da qualunque Cherico, o altra persona ecclesiastica, prevenendo il Giudice laico nella cattura dell'inquisito, potrà ritenerlo *nomine Ecclesiæ* nelle carceri laicali, e formare il processo: ma prima di procedere alla sentenza, ed all'esecuzione della medesima, dovrà aspettare la declaratoria del Tribunal misto *super qualitate assassinii*, la quale dovrà darsi dal medesimo, veduto il processo fatto dalla Curia laicale, *servatis servandis*, e sentito il reo nelle sue difese: pel qual effetto dovrà dalla Curia laicale esibirsi il processo al suddetto Tribunal misto dentro lo spazio di quattro mesi.

IV. Trovandosi qualunque persona ecclesiastica con roba di contrabbando, non sarà lecito alle Curie, e Ministri laici di arrestarne, o carcerarne la persona.

V. Potranno i Vescovi, ed altri Ordinarj, che tengono giurisdizione quasi Vescovile, avere un numero prefisso di Cursori, cioè due, o tre coloro, che hanno picciole Diocesi: il doppio numero, cioè quattro, o sei, secondo la loro ampiezza, quei, che governano Diocesi mediocri: il triplo coloro, che hanno le Diocesi più grandi secondo la pianta, che se ne farà: dodici l'Arcivescovo di Napoli, e dodici parimente Monsignor Nunzio.

VI. A'detti Cursori, quando realmente esercitano sì fatto impiego, sarà lecito portar armi non proibite dalle Reg. Prammatiche, purche dopo essere stati destinati al carico di Cursori, producano in Napoli al Reggente della Gran Corte della Vicaria, in Terra di lavoro al Commessario di Campagna, e nelle altre Provincie del Regno al Preside Provinciale, l'autentico documento di non trovarsi inquisiti, e dieno a' medesimi notizia della patente di Cursore ottenuta dal Vescovo, o da altro Ordinario, cui debbano servire.

VII. I suddetti Cursori, durante il lor impiego, ed esercizio, godranno l'esenzione dal foro laicale, in quanto alla restrizione personale, per le cause civili, miste, e criminali. Ciò bensì dee intendersi per quelle sole cause, che non meritano la pena della morte, o di galera; nelle quali procederanno contra di essi, o i Governatori regj viciniori, o altri Giudici, e Ministri regj, siccome più piacerà a Sua Maestà; ma non già le Corti Baronali, alle quali sarà solamente permesso di arrestargli per li suddetti delitti, e di darne parte al Giudice, o Ministro regio, che dovrà procedere.

Nel

VIII. Nel caſo, che dalla ſentenza del Veſcovo, o di altro Ordinario in ciaſcuna delle ſudette cauſe appartenenti a' Curſori, alcuno ſi ſentiſſe gravato, e voleſſe avvalerſi dell'appellazione, del ricorſo, o di altro rimedio dalle leggi approvato; potrà ciò fare o al Metropolitano, o al Tribunal miſto; e queſto per non gravar le parti, deſtinerà due Giudici *in partibus*, uno Eccleſiaſtico da eliggerſi da i Miniſtri Ecclesiaſtici del Tribunal Miſto, e l'altro da eliggersi da'Miniſtri Laici del medeſimo Tribunale: e queſti due Giudici decideranno la cauſa in grado del rimedio propoſto. E quando avveniſse, che coſtoro nel giudicare fuſsero diſcordi, la cauſa debba giudicarſi dal medeſimo Tribunal miſto, la ſentenza del quale ſenz'appellazione alcuna dovrà eſeguirſi. Per quelle cauſe poi ſpettanti a'Curſori de' Metropolitani, e di altri Prelati ſoggetti immediatamente alla Sede Apoſtolica, le quali ſaranno giudicate in prima iſtanza da' medeſimi Metropolitani, o da altri Ordinarj eſenti, l'appellazione, o qualunque altro de'ſuddetti rimedj dovrà indrizzarſi al Tribunal miſto; il quale giudicherà nella forma detta di ſopra.

IX. Per minorar ancora il numero degli eſenti, dovranno gli Ordinarj de' luoghi da ora innanzi ſervirſi de' Cherici per Miniſtri delle loro Cancellerie; e volendoſi prevalere di Secolari, godrà il privilegio del foro il ſolo Cancelliere, o ſia Maſtro d'atti della Curia, nella maniera bensì detta di ſopra per li Curſori.

X. Oltre a' Curſori, ed al Cancelliere, o Maſtro d'atti, nella maniera ſpiegata di ſopra, niun'altra perſona laica, quantunque patentata ſotto qualunque nome e titolo, come nè pure i Romiti, e Cherici ſelvatici, godrà eſenzione alcuna dal foro laicale.

XI. Avendo udito Sua Santità, che alcuni Veſcovi del Regno, dopo aver condannato per omicidj, ed altri gravi, e capitali delitti, alla pena della galera in vita, o pure per ſette anni, o al carcere per detto tempo qualche delinquente Cherico, o Eccleſiaſtico del ſuo foro; si avanzano ad aſsolvergli con ammettergli a compoſizione pecuniaria; quindi è, che per togliere lo ſcandalo de' popoli, ed i pericoli, che poſsono ſuccedere nel vedere i parenti dell'ucciſo non ſolo ripatriare, ma anche in piena libertà l'omicida; ordina, che in avvenire non debbano, nè poſſano aſſolvere per via di compoſizione pecuniaria tali delinquenti; e che non oſtanti tali compoſizioni, ed aſsoluzioni, che in avvenire fuſsero fatte da' medeſimi Veſcovi, il delinquente così aſſoluto poſsa carcerarſi, e punirſi colla pena

C 2 me-

medesima; specificata nella sentenza, da Metropolitani; ed in caso che la composizione, ed asoluzione fusse fatta dal Metropolitano, possa il Vescovo viciniore far carcerare, e punire il delinquente; ed il Vescovo sarà obbligato a restituire alla parte il danaro, che avesse ricevuto.

## CAPO QUARTO.

*Requisiti de' Promovendi agli Ordini.*

AVendo la Sede Apostolica in varie occasioni, e tempi presi diversi espedienti, per moderar nel Regno di Napoli il numero degli Ecclesiastici, e specialmente Gregorio XV., quando con decreto di una Congregazione particolare di Signori Cardinali del primo di Luglio 1623. furono a quest' effetto stabilite alcune profittevoli ordinazioni, e non essendosene finora veduti quegli effetti, che si desideravano: quindi bramando Nostro Signore dar a questo disordine pronto, ed efficace riparo, e che nel tempo medesimo si stabilisca in esso una disciplina, in vigor della quale gli Ecclesiastici del Regno si rendano veramente utili alla Chiesa, e di edificazione a' popoli; si è perciò la Santità Sua compiaciuta commetterne l'esame ad alcuni Signori Cardinali, i quali avendo su di ciò fatte le dovute diligenze, finalmente sono in istato di consigliar Sua Beatitudine a pubblicar un decreto, che contenga in sostanza i seguenti punti: con dichiarazione però, che con questo non s'intenda in cos' alcuna derogare agli usi, e consuetudini di quelle Diocesi, dove si osserva maggior disciplina.

I. Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima tonsura, se non che a titolo di Beneficio, o Cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendano almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sagro nella Diocesi del promovendo.

II. Giudicando qualche Vescovo veramente utile, o necessario alla Chiesa conferir la prima tonsura a qualche giovane, benche non abbia verun Beneficio, potrà farlo; ma nel solo caso, che abbia il medesimo una pensione Ecclesiastica perpetua della rendita, che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sagro nella sua Diocesi; o l'intiero patrimonio: il quale, per evitar qualunque frode, ed inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse, e dovrà regolarsi a tenore della tas-

sa

to sinodale di ciascuna Diocesi, purche non sia esso patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati, nè in maggiore di quaranta.

III. Oltre al requisito del Beneficio, Cappellania perpetua, o pensione Ecclesiastica perpetua, nella maniera spiegata di sopra, o del l'intiero patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima tonsura, il quale dopo aver terminati diece anni di sua età non sia andato a dimorar almeno per un triennio in qualche Seminario, o convitto Ecclesiastico; e dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l'abito Chericale con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle Feste di Precetto di ciascuno de'tre anni non abbia servito a qualche Chiesa, nella maniera, che gli sarà dal proprio Vescovo prescritta, computando questo servizio colla dimora, che avrebbe dovuto fare in qualche Seminario, o convitto Ecclesiastico.

IV. Volendo qualche giovane condursi in qualche pubblica Università, o in altro luogo a fine d'ivi applicarsi alle scuole, ed agli studj potrà farlo: ed il tempo, che ivi dimorerà, potrà servirgli di requisito a fine di prendere la prima tonsura, come se stesse in un Convitto Ecclesiastico; purche però lo faccia colla permissione del proprio Vescovo, e colle sue lettere commendatizie si presenti al Vescovo del luogo, e colla direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche Chiesa, portando l'abito chericale, e prestando quivi per un triennio, o almeno per la maggior parte di ciascuno de'tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla Chiesa assegnatagli, che presterebbe dimorando nella propria Diocesi; con condizione espressa, che volendo esser iniziato alla prima tonsura, debba ottener le lettere testimoniali del Vescovo del luogo, dove ha dimorato, *de vita, & moribus*, e di aver esattamente adempito quanto gli è stato prescritto: a vista delle quali potrà esser promosso.

V. Dal qual obbligo si debbano eccettuar solamente coloro, che sono artati, cioè a dire, che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche Beneficio, o qualche Cappellania Ecclesiastica vacante: i quali potranno promoversi alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservar le regole prescritte, cioè la delazione dell'abito chericale, la frequenza delle scuole, e de' Sagramenti, ed il servizio triennale della Chiesa, e quantunque non abbiano l'età ne' precedenti articoli determinata; ove si tratti di beneficj fondati prima del S.Concilio di Trento: con dichiarazione inoltre che dalle disposizioni di sopraccenate,

s'in-

s'intendano eccettuati coloro, che sono artati nel solo caso, in cui il Beneficio, o la Cappellania sia veramente Ecclesiastica, cioè fondata coll'autorità Ecclesiastica perpetua, e debba provedersi *titolo collativo*, o d'istituzione, e che i padroni di essi non possano differire oltre al tempo stabilito da' Sagri Canoni la nomina e presentazione a i medesimi: con condizione finalmente, che le rendite di detti Beneficj, e Cappellanie Ecclesiastiche debbano, detratti i pesi, costituire almeno la metà di quel, che importa la tassa del patrimonio sagro stabilita nella propria Diocesi del promovendo.

VI. E perche talvolta essendo molti chiamati allo stesso Beneficio, o Cappellania Ecclesiastica, sono gli Ordinarj costretti a conferire a tutti la prima tonsura a fine di rendergli capaci del Beneficio, o della Cappellania, donde ne siegue l'inutile moltiplicità de' Cherici, non potendo il Beneficio, o Cappellania conferirsi, che ad un solo: perciò quando questo accada da ora innanzi, basterà, che presentandosi nel tempo congruo avanti il proprio Ordinario coloro, che pretendono aver diritto al controverso Beneficio, o Cappellania, e ritrovandosi dal medesimo idonei così *quoad scientiam*, che *quoad bonos mores*, e che non abbiano impedimento canonico, per esser promossi alla prima tonsura; spedisca loro le lettere testimoniali sopra la detta idoneità, e di non aver impedimento canonico, per esser promossi alla prima tonsura: in virtù delle quali potranno essi istituire la lor pretensione, e proseguir la causa avanti al Giudice Ecclesiastico anche in concorso di Cherici pretendenti; appunto come se avuta avessero già la prima tonsura: la quale potrà poi conferirsi a colui, che terminata la causa, avrà ottenuto il Beneficio, o Cappellania, riputandolo a tal'effetto artato, e facendogli godere que' privilegj, che a' medesimi di sopra sono stati conceduti.

VII. Dopo essere stati così ordinati alla prima tonsura, dovranno tutti i cherici, compresi anche gli artati, seriamente applicarsi così allo studio, come alle opere di pietà, per rendersi degni di ascendere agli Ordini sagri, avendo l'età legittima: al qual'effetto dovranno continovar a dimorare in qualche Seminario, o Convitto ecclesiastico, e non potendo ciò fare, dovranno almeno prestare per ogni anno, o per la maggior parte di esso, come sopra, nella Chiesa, loro assegnata dal proprio Ordinario, quel servizio, che dal medesimo verrà loro prescritto; o dimorando in qualche Università, o altro luogo, per proseguir le scuole, e gli studj, dovranno adempir quelle medesi-

me

me cose di sopra ordinate per coloro, che debbon esser iniziati alla prima tonsura.

VIII. Dovranno tutti i Cherici così di prima Tonsura, come di Ordini minori far costare nel principio d'ogni anno avanti gli Ordinarj de'luoghi, ne'quali anno il domicilio, di aver osservati i requisiti del S. Concilio di Trento intorno all'abito e tonsura Chericale, ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra; e ciò mediante l'attestazione del proprio Rettore, e Superiore del Seminario, o Convitto ecclesiastico per quei, che sono in Seminario, o in Convitto ecclesiastico; e per quei Cherici, che non sono in Seminario, nè in Convitto ecclesiastico, mediante le attestazioni de'Parrochi, e Rettori delle Chiese, alle quali sono ascritti, intorno alla delazione dell'abito, e tonsura Chericale, frequenza de'Sagramenti, e servizio della Chiesa, e colle attestazioni de' Maestri, e Lettori intorno alla continuazione delle scuole, e studj, ed alla delazione dell'abito, e tonsura Chericale. Ed all'incontro dovranno gli stessi Ordinarj tener pubblicamente appesa nella Sagrestia della lor Cattedrale, affinche possa da tutti leggersi, una tabella, in cui dopo di aver riconosciuta la sossistenza delle dette attestazioni, le quali dovranno rimanere nella loro Cancellaria, faranno cancellare dalla medesima ogni anno i nomi di coloro, che ritroveranno non aver esattamente osservati i requisiti predetti: e per lo contrario faranno registrarvi i nomi solamente di quei, che gli avranno osservati, a' quali consegneranno ogni anno *gratis* una declaratoria in iscritto, acciocchè possa da' medesimi senz' alcun contrasto godersi di tutt'i privilegj Chericali. De' quali privilegj all'incontro non goderanno que' Cherici di prima tonsura, o di Ordini minori, che per non aver osservati i suddetti requisiti, saranno stati cancellati dalla detta tabella da tenersi pubblicamente in Sagrestia, e non avranno la menzionata declaratoria del Vescovo.

IX. I Vicarj Capitolari non potranno da ora innanzi senza il voto del pieno Capitolo, da darsi nel luogo solito Capitolare per maggioranza di voti segreti, da calcolarsi secondo il costume di ciascun Capitolo, e da registrarsi negli atti capitolari, concedere le lettere dimissoriali a' laici, benche sono realmente artati per ragion di Beneficio, o di Cappellania, che sia veramente ecclesiastica nel modo spiegato all'*Art.V.*, o pure a coloro, che avendo già la prima tonsura, sono presentati a qualche Beneficio, o Cappellania, che *actu requirat certum ordinem*; e coll'espressa condizione, che così nell'uno, che nell'altro ca-

caso colui, che chiede di eser promosso, non sia stato al tre volte rigettato dal Vescovo antecessore, ma ove si tratti di persone, che non sono veramente artate nel senso di sopr'accennato, non potranno concedere le lettere dimissoriali, nè pure *post annum luctus Ecclesiæ*, senza una espressa licenza della Sagra Congregazione del Concilio.

X. Chiunque sarà promosso alla prima Tonsura, agli Ordini minori, o agli Ordini sagri contra la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopr'accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall'esercizio dell'Ordine già conferitogli; e chi l'avrà così ordinato, o pure gli avrà a tal effetto concedute le dimissorie, se sarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall'esercizio de' Pontificali; e non essendo Vescovo, ma Prelato inferiore coll'uso de' Pontificali, sarà sospeso per sempre dall'esercizio de' medesimi; e non avendo l'uso di essi, come pure qualunque altra persona costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall'esercizio dell'Officio, e de' suoi Ordini.

## CAPO QUINTO.

*Visite, e rendimento di Conti delle Chiese, Estaurite, Confraternite, Ospedali, Conservatorj, ed altri simili luoghi Pii fondati, e governati da laici.*

I. A Riserva delle Chiese, e luoghi Pii, che sono sotto l'immediata Regia protezione, sia perche sono di regia fondazione, e dotazione, o perche *in limine fundationis* sono state messe sotto l'immediata protezione Regia, si potranno da'Vescovi, ed altri Ordinarj de'luoghi visitare, *quoad spiritualia tantum*, tutte le Chiese, Cappelle, Staurite, Confraternite, ed altri simili luoghi Pii laicali amministrati, e governati da'laici, ancorche per qualunque altro titolo, diverso dagli espressi di sopra, sieno sotto la Regia protezione.

II. Oltre a ciò si potrà da' medesimi Vescovi, ed Ordinarj destinar persona, che co' Razionali, o sieno Deputati, che saranno eletti da chi spetta secondo il solito, intervenga alla revisione de'conti, che ciascun anno impreteribilmente si dovranno rendere dagli amministratori de' suddetti luoghi Pii non sottoposti all'immediata Regia protezione, come si è detto di sopra. Con questo bensì che la detta persona destinata dal Vescovo, o

sia

ſia Ordinario, debba intervenirvi *omnino gratis*, e ſenza intereſſe del luogo Pio.

III. Dopo fatto l'eſame, e reviſione de' conti; riſultando da eſſi, che gli amminiſtratori ſieno debitori, e perciò venendo ſignificati, la ſignificatoria ſi dovrà ſpedire da i ſuddetti Razionali, e Deputati inſieme colla perſona deſtinata dal Veſcovo: e tal ſignificatoria ſpedita nella maniera ſuddetta avrà la via eſecutiva, *prout de jure*.

IV. La perſona in tal forma ſignificata rimarrà *ipſo facto* privata dell'eſercizio del ſuo impiego, nè potrà eſſer ammeſſa, o reintegrata nell'eſercizio, ſe non nel caſo, che paghi immediatamente dopo la ſignificatoria, o pure in grado di reviſione venga aſſoluta dal Giudice. L'eſecuzione poi della ſignificatoria, trattandoſi contra di perſone laiche, dovrà farſi dal Giudice Laico, e contra delle perſone Eccleſiaſtiche dovrà farſi dal Giudice Eccleſiaſtico.

V. Dovrà il Tribunal miſto, da erigerſi in Napoli, invigilare, e ſoprantendere, che quanto ne' precedenti articoli ſi è diſpoſto intorno alla viſita, e rendimento de' conti degli Oſpedali, Staurite, Confraternite, ed altri luoghi pii laicali governati, ed amminiſtrati da' laici, che non ſono ſotto l'immediata regia protezione nel modo ſpiegato di ſopra, ſia fedelmente oſſervato, coll'invigilar primieramente, che gli Amminiſtratori de' ſuddetti luoghi pii rendano infallibilmente ogni anno i conti nella maniera ſpiegata nel precedente numero ſecondo. 2. Col decidere tutte le liti, che poſſono inſorgere ad occaſione, ed intorno al rendimento de' conti. 3. Dovrà il medeſimo Tribunale miſto invigilare, e ſoprantendere, che i ſuddetti luoghi pii ſieno bene amminiſtrati, con farſi delle lor rendite l'uſo, che si conviene, ſecondo la natura, e gli obblighi di ciaſcuno d'eſſi.

VI. I luoghi pii, che ſono amminiſtrati, e governati da ſole perſone Eccleſiaſtiche, debbono ſolamente viſitarſi dagli Ordinarj tanto nello ſpirituale, quanto nel temporale, purche non ſieno ſottopoſti all'immediata regia protezione nella maniera ſpiegata di ſopra,

D CA-

## CAPO SESTO.

*Cause, e delitti, ne' quali i Giudici Ecclesiastici potranno procedere anche contra de' Laici.*

I. OLtre alle materie di fede, ed a i delitti di eresia, che non si controverte, che sieno di privativa cognizione de' Vescovi, i Laici, i quali avranno la sagrilega temerità di celebrar la Santa Messa, o di esercitar altre funzioni all'ordine sagro appartenenti, o di ascoltare le sagramentali confessioni, saranno privativamente processati e puniti dalla sola Potestà Ecclesiastica.

II. La cognizione, e punizione del delitto di poligamia parimente apparterrà alla sola Potestà Ecclesiastica.

III. Spetteranno parimente a' soli Giudici Ecclesiastici privativamente le cause matrimoniali, nelle quali si tratti sopra la validità, o invalidità sì del matrimonio, come degli sponsali.

IV. Così pure saranno di privativa giurisdizione Ecclesiastica le cause beneficiali, purchè non si tratti di *jus* patronati regj, o feudali per quelle sole cause, la decisione delle quali principalmente dipende dal vedere, se il patronato sia annesso, o no, al feudo; o *de universitate bonorum* negli altri patronati laicali.

V. Oltre a i suddetti casi non dovrà porsi impedimento alcuno a' Superiori ecclesiastici di procedere contra i laici, secondo la disciplina della Chiesa, e le regole canoniche, con sole pene spirituali, anche di censure, contra de' peccatori pubblici, scandalosi, e precise contra de' sagrilegi, degli adulteri, de' concubinarj, degli usuraj, de' bestemmiatori, e consimili.

VI. Con dichiarazione finalmente, che ne' delitti, come di furto della sagra pisside colle particole consegrate, di bestemmie, e simili, se dal processo risulterà, che il reo laico sia sospetto di eresia, dovrà il Giudice laico secondo quelche fin'ora si è praticato, e si pratica in Regno, rimetterlo al Giudice ecclesiastico, *ut procedat super haeresi*: dal qual Giudice ecclesiastico, proferita che egli avrà la sua sentenza, o assolutoria *ab haeresi*, o condannatoria, dovrà poi colla solita protesta del *cap. Praelatis de homicid. in 6.* consegnarsi il reo al Giudice laico, *ut procedat ad ulteriora*.

CA-

## CAPO SETTIMO.

*Introduzione de' libri forestieri.*

PRima di permetterſi l'eſtrazione de'libri foreſtieri dalla Dogana di Napoli, ſe ne ſarà de' libri dar nota, cioè una copia dell'originale, che ſuol darſi al Miniſtro Regio deſtinato su queſto affare, al Signor Cardinale Arciveſcovo; dal quale dopo ſi ſarà eſaminata con tutta la maggior brevità poſſibile, per non eſſere di danno a poveri libraj, in caſo vi trovi libri contrarj alla noſtra Santa Fede Cattolica, ed a' buoni coſtumi, ſe ne manderà dal medeſimo nota al ſuddetto Miniſtro Regio, acciocche poſſa da lui farſene il debito uſo, per impedir il corſo a' libri notati, come pernicioſi, primache ſieno ſtati eſaminati da' Teologi, e da altre perſone abili. E queſto ſteſſo ſi praticherà nelle Città Capi di Provincie, quando occorrerà, che vi s'introducano libri da paeſi ſtranieri, col farſi dare al Veſcovo del luogo copia della nota, che ſarà data al Miniſtro Regio.

Tutto ciò dee intenderſi per li ſoli libri foreſtieri, che s'introducono nel Regno, perche riſpetto a quei, che in eſſo ſi ſtampano, dovrà oſſervarſi il ſolito della reviſione, ed approvazione anche degli Ordinarj prima di ſtamparſi, e pubblicarſi.

## CAPO OTTAVO.

*Materie Beneficiali.*

I. COncederà S. Santità indulto, che tutti i Beneficj tanto ſemplici, che reſidenziali, Canonicati, Dignità, Parrocchie, Badie, e Veſcovati del Regno di Napoli, che ſono di ſua libera collazione, ſi debbano conferire dalla Sede Apoſtolica a i ſoli regnicoli; a riſerva però ſolamente di ducati ventimila di penſioni, che la Santità Sua ſi riſerberà, e fiſſerà ſopra alcuni de' Veſcovati, e delle Badie, che alla medeſima piacerà traſcegliere, e determinare tra tutti i Beneficj del Regno di Napoli, che non ſi proveggono a Regia nominazione, per poterne diſporre, come più piacerà alla ſteſſa Santità Sua in beneficio de' ſuoi ſudditi dello Stato Eccleſiaſtico.

II. Ugual quantità di annue penſioni, o pure l'equivalente ſomma in altra più commoda maniera con gradimento di S. M., la medeſima Santità Sua riſerberà ſopra gli ſteſſi beneficj, che non ſono di nomina regia, a diſpoſizione di S. M. Napoletana,

da conferirsi a' suoi sudditi del Regno di Napoli, che saranno nominati dalla stessa Maestà Sua.

III. Non ostante il sudetto indulto, tutti gli esteri, che si trovano esser già stati provisti nel Regno di Napoli di Vescovati, beneficj, o pensioni, debbono, durante la lor vita, goder di tali beneficj, o pensioni, de' quali, o delle quali si trovano già provisti, quantunque non sieno sudditi dello Stato Ecclesiastico: de' quali provisti bensì fino al giorno della sottoscrizione del presente Trattato dovrà darsi nota al Cardinal Acquaviva dentro lo spazio di due mesi. E tutto ciò oltre a i Beneficj, e Badie situate in Regno di Napoli, (delle quali si darà nota al suddetto Cardinal Ministro,) uniti, o unite, o pure i di cui frutti o in parte, o in tutto si trovano applicati a varie Chiese, Collegj, Monasteri, e case pie di Roma, o in altri paesi dello Stato Ecclesiastico, che dovranno continuar ad essere uniti, o unite, o applicati in perpetuo per lo stess'uso.

## CAPO NONO.

### *Tribunal Misto.*

I. Si formerà un Tribunal misto composto di cinque soggetti, cioè due Ecclesiastici da deputarsi da Sua Santità, e due Laici, o Ecclesiastici da deputarsi parimente da Sua Maestà, tutti quattro regnicoli. E circa il quinto, che dovrà esser sempre persona Ecclesiastica parimente regnicola, S. Maestà Napoletana nominerà tre sogetti, e S. Santità ne sceglierà uno.

II. Non dovrà l'officio, e l'impiego di questi cinque deputati durar più, che per lo spazio di un solo triennio da cominciare *a die captæ possessionis*: dopo il quale s'intenda spirata *ipso facto* ogni lor facoltà, ed autorità, quando non fussero confermati per altro triennio con espressa, e nuova conferma da farsi con Brevi, o lettere patentali, cioè i quattro semplici deputati da quella Potestà, da cui sono stati rispettivamente eletti, ed il Presidente di comune, e nuovo espresso consenso di amendue le Potestà: con dichiarazione, che volendo S. Santità, o S. Maestà mutare, anche dentro il triennio, qualunque de' due sogetti da essi deputati, ed a quelli sostituire altri a loro arbitrio, e beneplacito, possan farlo, senz'allegarne alcuna causa, e senza chiederne, nè attenderne consenso veruno dall'altra Potestà.

III. Accadendo però nel fine del triennio la sede vacante, dovranno così il Presidente, come i due Deputati Ecclesiastici conti-

rinovare nel loro impiego, quantunque, spirato il triennio, non sieno muniti d'altra conferma fino alla nuova provista da farsi dal nuovo Pontefice.

IV. In caso di assenza, o di malattia di qualcuno de'due Deputati Ecclesiastici, sia lecito a Monsignor Nunzio *pro tempore* di surrogarvi per maniera di provisione altro soggetto Ecclesiastico; come altresì in caso di assenza, o di malattia di qualcuno de' due deputati regj resti in arbitrio di S. M., o della persona, a cui stimerà Ella di comunicare tal facoltà, di far lo stesso. Ed in caso che talvolta per assenza, malattia, o altro qualunque caso, anche legale, sia necessario, che altro soggetto supplisca le veci del Presidente; allora supplirà interinamente colui, che tra i tre soggetti, nominati da S. Maestà, sarà stato scelto da S. Santità, per far le veci del Presidente ne' suddetti casi di assensa, o d'impedimento del medesimo: Tutto ciò però non debba intendersi in caso di mancanza per poche volte: nel qual caso sia lecito agli altri, che interverranno, di tener tribunale, non ostante l'assenza di qualcuno de' loro colleghi, purche non sia più di due settimane.

V. Per lo servizio di questo nuovo Tribunale si deputerà dal medesimo quel numero di Ministri subalterni, ed in quel modo, che egli stimerà necessario. Ma dovendo talvolta far uso della famiglia armata, si servirà di quella della Potestà secolare, e delle carceri laicali contra de' laici, e de' cursori, e carceri Ecclesiastiche contra delle persone Ecclesiastiche.

VI. Si terrà questo Tribunale una volta la settimana, ed anche più, quando così richiede il bisogno, in qualche Monastero, o altro luogo più comodo della Città di Napoli, da prescegliersi.

VII. Alla riserva del Presidente, il quale dovrà sempre avere il primo luogo, sederanno gli altri deputati, di qualunque grado, o graduazione si sieno, secondo il luogo, che verrà loro destinato dalla sorte; al qual fine se ne farà l'estrazione per bussola: con dichiarazione, che questa estrazione debba farsi al principio d'ogni triennio, quantunque restassero nell'impiego taluni deputati; ma che accadendo mutazione nel corso dello stesso triennio, la persona surrogata debba occupare il luogo del suo predecessore.

VIII. Così il Presidente, come tutti i deputati, ed anche i Ministri subalterni, dovranno, prima di cominciar ad esercitare la lor carica, giurare nello stesso Tribunale *ad sancta Dei Evangelia*, secondo la formola da stabilirsi, non solamente di osser-

vare, e far osservare quanto viene stabilito nel presente trattato; ma altresì di non arrogarsi veruna sorte di giurisdizione, e di autorità, oltre a quella, che vien loro conceduta in virtù del presente stabilimento di questo Tribunale; cioè il Presidente nel pieno consesso del Tribunale, e tutti gli altri in mano del Presidente; con dichiarazione, che i medesimi, e ciascuno d'essi debbano rinnovare il detto giuramento nella forma prescritta di sopra, ogni volta che fussero confermati.

IX. Il Presidente non avrà autorità di risolvere da se medesimo, nè pure per modo di provisione, e le commissioni dovranno distribuirsi in pieno Tribunale, com'era solito praticarsi in Collaterale. La decisione si farà alla pluralità de' voti, cominciando nel votare *ordine retrogrado*, cioè da quel deputato, che siede in ultimo luogo, di maniera che l'ultimo a votare sia il Presidente. I decreti dovranno emanarsi sotto il nome dello stesso Tribunale, e sottoscriversi da tutti cinque, secondo che parimente sederanno il Presidente, ed i Deputati in Tribunale.

X. Questo Tribunale non dovrà avere altra incombenza, se non che primo di decidere, e terminare le controversie intorno all'Immunità locale, quando nasce dubbio se il reo debba, o nò, godere il beneficio dell'asilo, nella maniera spiegata nell' *Artic. V. ed VIII.* dell'Immunità locale. 2. Di decidere alcune delle cause spettanti a' cursori de' Vescovi, ed altri Ordinarj, nella maniera che si è detto a suo luogo. 3. Di dichiarare *super qualitate assassinii*, commesso da un Cherico, o altra persona Ecclesiastica, quando il Giudice laico previene nella cattura di esso, nella maniera, che si stabilisce nell'*Artic.III.* dell'Immunità personale. 4. Di soprantendere, ed invigilare alla retta amministrazione de' luoghi pii laicali, cioè amministrati, e governati da' laici, con decidere le liti, che posson nascere intorno al rendimento de' conti degli amministratori di essi, nella maniera spiegata nel capo V. di questo Trattato. 5. Nel caso da qualche Comunità, o persona Ecclesiastica si pretenda convenirle *titulo vere oneroso* maggior quantità di franchigia di quella, si assegna nel presente Trattato, potrà riconoscere, se ciò sia vero, e determinare ciò, che sarà di giustizia, nella maniera spiegata nel Capo dell'Immunità Reale *Artic. XX.* 6. D'invigilare all'adempimento de' legati pii, col procurare ne' casi particolari, nella maniera che stimerà più propria, che i renitenti a soddisfare, se saranno laici, da'loro competenti Giudici laici sieno costretti all'adempimento de' legati pii; e se saran-

ranno Ecclesiastici, da' loro rispettivi Superiori, e Giudici Ecclesiastici. E finalmente d'invigilare all'osservanza del presente trattato, come si è detto di sopra.

XI. Quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese, da che gli sarà stato presentato il processo, non avrà dichiarato intorno alla qualità del delitto, se il rifugiato goda, o nò; s'intenda *eo ipso* devoluto il giudizio a questo Tribunale, conforme si stabilisce coll'*Artic.IV.* del Capo II. del presente Trattato. Come pure, che avendo il Vescovo fatta la detta dichiarazione, sia lecito a questo Tribunale ricevere i ricorsi, che dalla medesima interponessero il Fisco Ecclesiastico, o il Fisco laico, ed impinguare, ed ordinar nuovo processo, stimando così bene; e successivamente veduti gli atti, e sentite le parti, confermare, o infermare inappellabilmente i giudicati de' Vescovi a tenor di quello, che sta risoluto coll'*Artic.VIII.* del suddetto Capo II.

XII. In tutti i casi suddetti dovrà procedere il Tribunale inappellabilmente, e privativamente a qualunque Ministro, Giudice, o Tribunale, tanto ecclesiastico, che laico, sia di qualsivoglia rango, anche di Monsignor Nunzio, o di qualsivoglia altro Giudice, o Ministro anche deputato, o delegato da S. M., che pretendesse procedere per via di regia protezione, e di economica providenza: con dichiarazione, che qualunque atto si facesse in contrario da altri Tribunali, o Giudici, così Ecclesiastici, che secolari, tanto della Città di Napoli, quanto del Regno, sia nullo *ex defectu jurisdictionis*; ed in caso d'inosservanza possano i Tribunali, e Giudici così laici, che ecclesiastici, residenti fuor della Città di Napoli, inibirsi dal Tribunal misto, ed a riguardo de' Tribunali di Napoli spedirsi dal medesimo le ortatorie, le quali abbiano forza d'inibizione: di maniera che qualunque atto fatto da' medesimi Tribunali, e Giudici di Napoli dopo le suddette ortatorie sia *ipso facto* nullo *ex defectu jurisdictionis*, come sopra.

XIII. Eccettuate le materie di sopra espresse nell'*Art.X.* di questo Capo, non potrà questo Tribunale ingerirsi in nessuna maniera in tutte le altre, che appartengono alla giurisdizione degli Ordinarj, (le quali debbano avere il loro libero corso, tanto per le prime istanze, quanto per li ricorsi, ed in grado di appellazione;) nè ammettersi dal medesimo i ricorsi, o le appellazioni sotto qualunque pretesto, sotto pena di nullità di tutti gli atti, che si facessero in contrario, e di violazione del giuramento prestato per quest'effetto al Presidente, e Deputati.

XIV. Tutti gli atti, e spedizioni di questo Tribunale, così giu-

giudiziali, che estragiudiziali, dovranno farsi onninamente *gratis*, senza potersi niente esigere per ragion di scrittura, sigillo, sottoscrizione, registro, studio di processo, o qualsivoglia altra cosa: alla riserva delle sole copie, che si dovranno tassare a ragione di grana due per facciata, che sia scritta di righe ventidue per ciascuna facciata di carattere comune.

XV. Le spese, che sono necessarie per lo mantenimento del Tribunale, subalterni, e tutt'altro, si dovranno fare ugualmente a conto di S. Santità, ed a conto di S. Maestà, con quegli espedienti, che sopra di ciò pareranno più proprj all'una, ed all'altra Potestà.

## CAPO ULTIMO.

*Deroga alle disposizioni contrarie al presente Trattato.*

PEr l'intiera esecuzione del presente Trattato resteranno rivocati, ed annullati, come in virtù di questo articolo si rivocano, ed annullano, tutte le disposizioni, ordini, e decreti, così pubblici, che privati, fatti dall'una, e dall'altra Potestà, in tutto ciò, in cui sono contrarj alla presente disposizione, ed a quanto si contiene nel presente Trattato.

Dato dalle stanze del Palazzo Apostolico nel Quirinale in questo dì 2. di Giugno 1741.

*S. CARDINALE VALENTI.* *T. CARDINALE ACQUAVIVA.*

*Loco ✝ Signi*

*D. CELESTINO ARCIVESCOVO DI TESSALONICA.*

*Loco ✝ Signi.*

*Loco ✝ Signi.*

PLE-

# PLENIPOTENZE.

## BENEDICTUS PP. XIV.

*Ilecte Fili noster salutem, & Apostolicam benedictionem. Pro singulari illa, ac prorsus paterna, qua carissimum in Christo Filium nostrum CAROLUM utriusque Siciliæ, & Hierusalem Regem Illustrem complectimur, caritate, nihil optamus impensius, quam ut omnia, & singula, quæ mutuam inter Apostolicam hanc Sanctam Sedem, & ejusdem CAROLI Regis Regnum Neapolis, quod est directi dominii ejusdem Sanctæ Sedis, concordiam, tranquillitatemque quomodolibet interturbare possent, quemadmodum jamdudum interturbarunt, opportunè præscriptis Sacerdotii, Regnique juribus in perpetuum, benedicente Domino, ad divini honoris, & ecclesiasticæ disciplinæ incrementum componere satagamus. Eapropter statimatque in hac sublimi sacrosancti Apostolatus specula altissimo divinæ providentiæ consilio constituti fuimus, certiores fieri voluimus de omnibus, quæ sub fel. record. Clemente PP. XII Prædecessore nostro ad effectum hujusmodi tractata, diuque discussa fuerant, etsi, ipso Clemente Prædecessore viam universæ carnis ingresso, nondum ad optatum finem perducta fuissent; ut sublatis e medio dissidiis & contentionibus, tandem aliquando u trinque conciliarentur, & justitia & pax sese invicem oscularentur. Cum autem nonnullos ex S. R. E. Cardinalibus, qui cum circumspectione Tua sedulo cognoscerent, proponerent, ac tractarent omnia, & singula hujusmodi negotio transigendo absolvendoque necessaria, & opportuna deputaverimus, ac insimul eadem pro votis vicissim Nobis præsentibus proposita, discussa, ac prope composita fuerint: Hinc est, quod Nos motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, ut debito fine tandem præmissa concludantur, ac in perpetuum stabiliantur, Te, de cujus fide, prudentia, integritate, & in rebus agendis dexteritate plurimum in Domino confidimus, in nostrum, & ejusdem Sedis Plenipotentiarium, tenore præsentium nominamus, constituimus, & deputamus; Tibique, ut nostro, dictæque Sedis*

*nomine cum dilecto Filio nostro Trojano tit. S. Caeciliæ S. R. E. præfatæ Presbytero Cardinali de Aquaviva nuncupato, ac Venerabili Fratre Cœlestino Archiepiscopo Thessalonicensi, quos ipse CAROLUS Rex elegit, ac sufficienti pariter ad hæc mandato munivit, omnia, & singula negotia hujusmodi conficere, & concludere, & confecta & conclusa manu tua subscribere, signoque tuo munire libere, & licite possis & valeas, plenam & amplam facultatem harum serie concedimus & impertimur. Decernentes validum & efficax fore quidquid earundem præsentium vigore Tu egeris, tractaveris, & concluseris, id omne, quantum in Nobis est, acceptum, & gratum, firmumque ac ratum habere, necnon observare, complere, & exequi in verbo Romani Pontificis promittentes. In contrarium facien. non obstan. quibuscumque. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 11 Junii MDCCXXXXI. Pontificatus Nostri anno primo = D. Cardinalis PASSIONEUS = Dilecto Filio nostro SILVIO S.R.E. Cardinali VALENTI GONZAGA nuncupato.*

CAR-

# CARLO per la grazia di Dio RE delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c. Infante di Spagna, Gran Principe Ereditario di Toscana, &c.

*Atteso il vivo desiderio, che sin dalla nostra esaltazione al Trono di questi Regni abbiamo avuto di veder aggiustate, convenute, e terminate una volta per sempre le dispute, e controversie, che da alcuni Secoli a questa parte si sono originate, e dibattute trà li Tribunali Regj, ed Ecclesiastici di questo nostro Regno di Napoli sopra varj punti, tutti di grandissima importanza, e conseguenza, perche interessano tanto il servigio di Dio, come la quiete, e convenienza de' nostri Sudditi, e Vassalli; e perche abbiamo considerato, che come Principe religioso, devoto, ed amico della S.Sede non potevamo conseguire un fine così giusto, e buono, se non mediante un Trattato di accomodamento, ed amichevole aggiustamento frà questo Regno, e la Santa Sede, al quale sin'ora si è travagliato; perciò, e per la grande soddisfazione, che abbiamo della vigilanza, ed efficace sollecitudine, con cui Voi D.Trojano d'Acquaviva, e Aragona Prete Cardinale del titolo di S. Cecilia nostro Ministro presso Sua Beatitudine il nostro Santissimo Padre BENEDETTO XIV. avete secondato in questo importante affare il nostro pio Zelo, ci siamo determinati di nominarvi, ed autorizzarvi, come in virtù della presente vi nominiamo, ed autorizziamo con tutto il potere, e facoltà, che si richiede, ed è necessario, affinchè per Noi, e rappresentando la nostra propria Persona, possiate aggiustare, convenire, e firmare con il Ministro, o Ministri Plenipotenziarj, che saranno nominati per parte di S. S., con ampia facoltà eguale a quella, che vi diamo in questa Plenipotenza, un Trattato di accomodamento delle accennate dispute, e controversie frà questo Regno, e la Santa Sede, obbligandoci Noi, come ci obblighiamo, e promettiamo sotto la nostra fede, e parola Reale, che staremo, e passeremo per detto Trattato di accomodamento, come cosa fatta in nostro Nome, e per nostra propria Volontà, ed autorità Reale, e che dentro il termine, che sarà convenuto, e specificato, approveremo, e ratificheremo in forma speciale, con le forze, giuramenti, e requisiti ne-*

cessarj il riferito Trattato d'accomodamento trà questo Regno, e la Santa Sede, affinche sia valido, e stabile adesso, ed in ogni tempo.

In fede di ciò comandiamo spedirsi la presente firmata di nostra Mano, sigillata con il suggello delle nostre Armi, e contrassegnata dal nostro infrascritto Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. Nella nostra Real Villa di Portici 26. di Maggio 1741.

IO IL RE.

( L. S. )

GIUSEPPE-GIOACCHINO DI MONTEALEGRE.

CAR-

# CARLO per la grazia di Dio RE delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c. Infante di Spagna, Gran Principe Ereditario di Toscana, &c.

*Atteso il vivo desiderio, che sin dalla nostra esaltazione al Trono di questi Regni, abbiamo avuto di veder aggiustate, convenute, e terminate una volta per sempre le disput e, e controversie, che da alcuni Secoli a questa parte si sono originate, e dibattute trà li Tribunali Regj, ed Ecclesiastici di questo nostro Regno di Napoli sopra varj punti, tutti di grandissima importanza, e conseguenza, mentre interessano tanto il servigio di Dio, come la quiete, e convenienza de' nostri Sudditi, e Vassalli, e perche abbiamo considerato, che come Principe religioso, devoto, ed amico della Santa Sede, non potevamo conseguire un fine così giusto, e buono, se non mediante un Trattato di accomodamento, ed amichevole aggiustamento frà questo Regno, e la Santa Sede, al quale sin'ora si è travagliato; perciò, e per la grande soddisfazione, che abbiamo della vigilanza, ed efficace sollecitudine, con cui Voi D. Celestino Galiani Arcivescovo di Tessalonica, Cappellano maggiore di questo nostro Regno di Napoli, avete cooperato a secondare in questo importante affare il nostro pio Zelo, ci siamo determinati di nominarvi, ed autorizzarvi, come in virtù della presente vi nominiamo, ed autorizziamo con tutto il potere, e facoltà, che si richiede, ed è necessaria, affinche per Noi, e rappresentando unitamente col Cardinale D. Trojano d'Acquaviva, ed Aragona nostro Ministro, e primo Plenipotenziario, la Nostra Persona, possiate aggiustare, convenire, e firmare unitamente con il Ministro, o Ministri Plenipotenziarj, che saranno nominati per parte di S.S. con ampia facoltà, eguale a quella, che vi diamo in questa Plenipotenza, un Trattato di accomodamento delle accennate dispute, e controversie frà questo Regno, e la Santa Sede, obbligandoci Noi, come ci obblighiamo, e promettiamo sotto la nostra fede, e parola Reale, che staremo, e passeremo per detto Trattato di accomodamento come cosa fatta in nostro Nome, e per nostra propria Volontà, ed autorità Reale, e che dentro il termine, che sarà convenuto, e specificato, approve-*

*remo, e ratificheremo in forma speciale con le forze, giuramenti, e requisiti necessarj il riferito Trattato d'accomodamento trà questo Regno, e la Santa Sede, affinche sia valido, e stabile adesso, ed in ogni tempo.*

*In fede di ciò comandiamo spedirsi la presente firmata di nostra Mano, sigillata con il suggello delle nostre Armi, e contrasegnata dal nostro infrascritto Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. Nella nostra Real Villa di Portici, li 26. di Maggio 1741.*

IO IL RE.

*(L. S.)*

*Giuseppe Gioacchino di Montealegre.*

„ Postmodum hujusmodi conventiones, pacta, & concordata
„ in omnibus, & singulis punctis, clausulis, articulis, & con-
„ ditionibus approbata, confirmata, & ratificata fuerunt a ca-
„ rissimo in Christo Filio nostro CAROLO Rege prædicto suis
„ regiis literis datis Neapoli die octava mensis Junii præsentis
„ anni, qui Nobis deinde humiliter supplicari fecit, ut illis
„ pro firmiori eorum subsistentia robur Apostolicæ firmitatis
„ adjicere, necnon auctoritatem potiorem, & decretum inter-
„ ponere dignaremur. Nos itaque magnopere cupientes om-
„ nes discordiarum causas penitus abolere, ut sublatis ex agro
„ Dominico dissensionum seminibus, copiosa bonorum ope-
„ rum seges ad laudem, & gloriam Dei succrescat: Deside-
„ rantes insuper prædictum CAROLUM Regem, quem &
„ eximia suorum Majorum merita, & spectata ejus erga Nos,
„ & Apostolicam Sedem, reverentia, amor, & obsequium,
„ singularis erga Deum pietas, & religio, aliaque multa vir-
„ tutum ornamenta clarum, & commendabilem in conspectu
„ nostro, & Romanæ Ecclesiæ reddunt, gratiis, & favoribus
„ prosequi singularibus; de prædictorum Venerabilium Fra-
„ trum nostrorum S. R. E. Cardinalium consilio, & assensu,
„ ac ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque
„ Apostolicæ potestatis plenitudine præinsertas Conventiones,
„ Capitula, Pacta, & Concordata tenore præsentium approba-
„ mus, ratificamus, laudamus, & acceptamus, illis Apostoli-
„ ci muniminis, & firmitatis robur, & efficaciam adjungimus,

om-

„ omniaque in eis contenta, ac promissa sincere, & inviolabiliter, ex nostra ejusdemque Sedis parte adimpletum, &
„ servatum iri tam nostro, quam nostrorum Successorum nomine promittimus,ac spondemus. Praeterea hortamur in Domino, atque admonemus omnes, & singulos Archiepiscopos,
„ Episcopos, & locorum Ordinarios tam praesentes,quam futuros pro tempore in dicto Regno existentes, ut prae oculis
„ semper habeant, se Ministros esse Christi Domini Regis Pacifici, & Mansueti, qui a Propheta Princeps Pacis cognominatus est, & qui rediturus in Cœlum, unde descenderat, pacem tanquam propriam Hæreditatem Apostolis, ac Discipulis suis reliquit; omni igitur studio, & cura ea, quæ pacis
„ sunt, ament, ac sectentur, & quæcunque, ut præfertur, inter Sedem Apostolicam, & CAROLUM Regem prædictum
„ pacta conventa, & concordata fuerunt, accurate, & diligenter servent, atque custodiant: Ut vero id promptius, &
„ expeditius facere possint, omnem eis, eorumque Vicariis,
„ Officialibus, ac Ministris facultatem desuper necessariam,
„ & opportunam, ad prædictorum tamen dumtaxat executionis effectum, & eo modo, ac forma tantum, juxta quam in
„ præinsertis concordatis, pactis, & capitulis nominatim, &
„ expresse concedenda promittitur,& non aliter, nec alio modo
„ per has præsentes nostras damus, tribuimus, & impartimur: Decernentes easdem præsentes literas nullo unquam
„ tempore de subreptionis, & obreptionis, aut nullitatis vitio,
„ vel intentionis nostræ, aut alio quocunque quamvis magno, & inexcogitato defectu notari, aut impugnari posse,
„ sed semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore,
„ suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere,
„ & inviolabiliter observari debere, donec tamen & quousque
„ pacta, & conditiones in tractatu expresse serventur, & non
„ alias, non aliter, nec alio modo: Non obstantibus quibusvis Apostolicis,ac Universalibus. Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus,vel specialibus constitutionibus, & ordinationibus nostris, & Cancellariæ Apostolicæ
„ regulis, præsertim de jure quæsito non tollendo, necnon
„ quarumcumque Ecclesiarum, & Monasteriorum fundationibus etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate
„ alia roboratis, privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis, &
„ innovatis, cæterisque contrariis quibuscumque: Quibus

omni-

„ omnibus, & singulis, illorum tenores pro expressis, & ad ver-
„ bum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris,
„ ad præmissorum effectum dumtaxat specialiter, & expresse
„ derogamus: Et præterea, quia difficile foret, præsentes li-
„ teras ad singula, in quibus de eis forsan fides facienda fuerit,
„ loca deferri, eadem Apostolica auctoritate decernimus, &
„ volumus, ut earum transumptis, etiam impressis, manu ta-
„ men publici Notarii subscriptis, & sigillo alicujus Personæ
„ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis plena ubique fi-
„ des adhibeatur, & perinde stetur, ac si dictæ præsentes lite-
„ ræ forent exhibitæ, vel ostensæ: Et insuper quoque irri-
„ tum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctori-
„ tate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Nulli ergo
„ omnino hominum liceat hanc paginam nostræ approbationis,
„ ratificationis, laudationis, acceptationis, commutationis, reser-
„ vationis, constitutionis, & voluntatis infringere, vel ei ausu te-
„ merario contraire; si quis autem hoc attentare præsumpserit,
„ indignationem Omnipotentis Dei, & BB. Petri, & Pauli Apo-
„ stolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romæ apud
„ S. Mariam Majorem idibus Junii anno Incarnationis Domini-
„ cæ millesimo septingentesimo quadragesimo primo, Pontifica-
„ tus Nostri anno primo.

P. Cardinalis Prodatarius. D. Cardinalis Passioneus.

Visa de Curia
*N. Antonellus.*

*Loco ✝ Plumbi.*

*J. B. Eugenius.*

RA-

# RATIFICA DI S. M.

CARLO per la grazia di Dio RE delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c. Infante di Spagna, Gran Principe Ereditario di Toscana, &c.

*Vendo ben riconosciuto, e maturamente considerato il Trattato di accomodamento tra la S.Sede, e Noi, conchiuso, e firmato in Roma il giorno due del corrente mese, in nome della Santità di Papa BENEDETTO XIV., dal M.Rev. in Cristo Padre Cardinale Silvio Valenti Gonzaga, Segretario di Stato della Santità Sua, ed in Nome nostro, dal M.Rev. in Cristo Padre Cardinal Trojano d'Acquaviva, nostro Ministro presso Sua Santità, e dal Rev. in Cristo Arcivescovo di Tessalonica D. Celestino Galliano, nostro Consigliere, e Cappellano Maggiore di questo Regno, muniti delle opportune speciali facoltà, e rispettive Plenipotenze; il qual Trattato consiste in dieci Capi, che versano sopra le Immunità Reale, Locale, e Personale, li Requisiti de' promovendi agli Ordini, le Visite, e Rendimento de' Conti delle Chiese, e luoghi pii, fondati, e governati da' laici, le Cause, e Delitti, in cui i Giudici Ecclesiastici possano procedere anche contra de' laici, l'Introduzione de' libri forastieri, le Materie beneficiali, l'Erezione di un Tribunale Misto, e la Deroga alle disposizioni contrarie allo stesso Trattato, il quale è del seguente tenore:*

Trattato di accomodamento tra la Santa Sede, e la Corte di Napoli, &c. vedi alla pag. 4. e seg.

*Ed essendo tutto quanto si contiene nel sopra descritto Trattato del nostro intiero gradimento, e soddisfazione, lo abbiamo Noi perciò pienamente accettato, approvato, e ratificato, e confermato, come in effetto lo accettiamo, approviamo, e ratifichiamo, e confermiamo; promettendo in fede, e parola di RE tanto per Noi, quanto per li Reali Nostri Successori di eseguirlo, ed osservarlo, e di farlo inviolabilmente eseguire, ed osservare in ogni punto, ed articolo, e di giammai contravenirvi, nè permettere, che direttamente, o indirettamente*

vi

*vi si contravenga in maniera alcuna; persuasi, che egualmente sarà eseguito, ed osservato nello stesso modo per parte della Santità Sua, e de Sommi Pontefici suoi Successori. In fede di che abbiamo firmato di nostra Mano la presente approvazione, accettazione, ratifica, e conferma, e comandato, che vi si apponga il nostro Real Sigillo, e che sia contrassegnata dal Duca di Montealegre, Cavaliere del nostro Real Ordine di S. Gennaro, nostro Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. Data in Napoli a' 8. Giugno dell'anno 1741.*

CARLO.

*(L. S.)*

*GIUSEPPE GIOACCHINO DI MONTEALEGRE.*

IN NAPOLI M.DCC.XLI.

Per Nicolò Naso, Stampatore straordinario del Real Palazzo, fuori la Porta dello Spirito Santo, vicino S. Domenico Soriano.

VA1 1516249